

# **TI\_GERICHTE 52.2002.433 vom 6. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.433](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.433)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.433 du 6 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.433 del 6 febbraio 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. La legittimazione a ricorrere compete in questi casi sia allo straniero cui è stato negato il permesso, sia al parente con il quale egli intende ricongiungersi in Svizzera (DTF 119 Ib 84 consid. 1c). Nella fattispecie, la ricorrente sostiene di avere mantenuto con le figlie un legame vivo e intenso. Per la soluzione della vertenza non è necessario esaminare più a fondo tale aspetto. In effetti, per la ragioni che seguono, nella misura in cui la censura di violazione dell'art. 8 CEDU fosse ammissibile, essa andrebbe comunque respinta nel merito.

### **E. 1.6**

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. Va in primo luogo rilevato che la ricorrente non è né cittadina elvetica né comunitaria. Essa non rientra pertanto tra i soggetti a cui si rivolge l'ALC. Di conseguenza, essa non beneficia di alcun diritto a essere trattata allo stesso modo di un cittadino comunitario residente in Svizzera o del coniuge straniero di quest'ultimo. Per tale motivo, l'insorgente non può far valere sotto questo profilo la violazione del principio di uguaglianza. Ammettere il contrario significherebbe estendere indirettamente il campo di applicazione del trattato in questione a persone che, a dipendenza della loro nazionalità, ne sono manifestamente escluse. 3. L'art. 17 cpv. 2 LDDS ha per scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare (DTF 119 Ib 81 consid. 2c). Tale disposto può essere di conseguenza invocato solo per favorire una tale convivenza; ciò non è il caso se lo straniero domiciliato in Svizzera vive separato dai figli per anni e poco prima che essi compiano i diciotto anni li fa venire nel nostro Paese, salvo che esistano validi motivi che hanno impedito un ricongiungimento più tempestivo (DTF 119 Ib 88 consid. 3a). Benché la norma sia stata essenzialmente concepita dal legislatore federale per permettere il ricongiungimento dell'intero nucleo familiare, essa è applicabile per analogia nell'ambito di famiglie monoparentali (DTF 125 II 585). In questi casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore stabilito in Svizzera. Essi hanno diritto a essere inclusi nel permesso del genitore domiciliato nel nostro Paese solo se è con questo che hanno le relazioni familiari più intense. Nella valutazione di tale aspetto, si deve tenere conto non soltanto delle circostanze passate, ma anche di eventuali cambiamenti successivi e delle prospettive future (DTF 118 Ib 159 consid. 2b).

Neppure può essere ritenuto come determinante unicamente il fatto che il figlio abbia sempre vissuto all'estero, dove ha allacciato i legami più stretti, altrimenti il ricongiungimento familiare non diverrebbe in pratica mai possibile. È necessario per contro accertare presso quale genitore il figlio abbia vissuto, e, in caso di divorzio, chi ne ha ricevuto l'affidamento; se nel frattempo gli interessi dei figli si sono modificati, l'adattamento alla nuova situazione familiare dovrebbe, di principio, essere dapprima regolato dal diritto civile. Tuttavia, anche nei casi in cui uno dei genitori vive in Svizzera e il figlio è restato nel proprio Paese d'origine in cura presso una terza persona o un altro familiare che non è né il padre né la madre, valgono per analogia i principi appena esposti (DTF 125 II 588 segg. consid. 2c). 4. In concreto, la ricorrente non è stata costretta ad allontanarsi dai propri figli, ma ha scelto la via della separazione per costruirsi una nuova vita all'estero. Dopo un breve soggiorno irregolare nel nostro Paese nel 1992 e dopo aver risieduto in Italia lo stesso anno e in quello successivo, il 3 marzo 1994 essa è rientrata in Svizzera, dove si è sposata tre mesi più tardi stabilendovisi definitivamente, lasciando le sue tre figlie presso i nonni materni. Nonostante che dalle nozze essa abbia beneficiato di un permesso di dimora annuale, con la possibilità di richiedere immediatamente il ricongiungimento familiare, nemmeno con l'ottenimento di un permesso di domicilio nel giugno 1999 essa ha avviato le relative pratiche. Solo il 10 maggio 2002 l'insorgente ha chiesto che le figlie, allora dell'età di 16, 14 e 11 anni, entrassero in Svizzera, senza peraltro nemmeno documentare di aver mantenuto in qualche modo dei legami con le stesse. Va poi rilevato che in questi 10 anni di separazione la ricorrente ha sottaciuto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione di aver le tre figlie di cui trattasi, limitandosi a indicare nella propria domanda di entrata in Svizzera del 3 febbraio 1994 di essere madre di tale \_\_\_\_\_, nata il 13 agosto 1987. In questo modo essa non ha rispettato l'obbligo sancito dagli art. 3 cpv. 2 LDDS e 8 ODDS, che hanno per scopo di permettere alle autorità di prendere in considerazione, sin dall'inizio, tutte le conseguenze che la concessione di un permesso di soggiorno potrebbe comportare sul sovrappopolamento di stranieri e, eventualmente, sul mercato del lavoro (DTF 115 Ib 98 consid. 3b). Orbene, se già il ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS è fatto dipendere dall'adempimento di una serie di ben precise condizioni (cfr. consid. 3.), a maggior ragione si deve ammettere che in situazioni come quella appena illustrata, dove la ricorrente ha fornito all'autorità delle informazioni inesatte sottacendo l'esistenza di tre figlie, soltanto la presenza di circostanze del tutto particolari permette di soprassedere a simili comportamenti e giustifica la concessione del permesso richiesto. Non permette quindi giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente il fatto che essa abbia nel frattempo richiesto di ottenere la naturalizzazione svizzera agevolata per se stessa. Non sussistono nemmeno interessi familiari preponderanti che esigono una modifica delle relazioni esistenti e impongono a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ di trasferirsi in Svizzera presso la madre, unico legame che hanno nel nostro Paese. Da almeno otto anni l'insorgente è infatti assente in modo definitivo dalla Repubblica Dominicana e quando essa si è separata dalle figlie, queste ultime hanno vissuto presso i nonni materni, i quali continuano ad occuparsi di loro (ricorso ad 2, pag. 3). Il fatto che il padre delle stesse abbia dato il consenso all'espatrio è quindi irrilevante. Inoltre \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono nate e risiedono da sempre nella Repubblica Dominicana. È dunque là che hanno i loro legami sociali e culturali più stretti. Dato che nel loro Paese d'origine sono ancora presenti parenti che continuano ad occuparsi delle stesse, non appare dunque appropriato inserirle in un ambiente di cui non conoscono la lingua e in un sistema socioprofessionale totalmente

diverso dal loro. In siffatte circostanze, non si vedono oggettivamente quali possano essere i fattori che hanno spinto \_\_\_\_\_ ad avviare una pratica di ricongiungimento familiare, se non, verosimilmente, la volontà che queste ultime beneficiassero di un futuro migliore, segnatamente una formazione ed un avvenire professionale più favorevoli di quelli ottenibili nella Repubblica Dominicana. Va pure rilevato che l'alloggio di 2 locali e mezzo dell'insorgente non appare adeguato per ospitare le tre figlie (v. contratto di locazione, agli atti). Visto quanto precede, si deve concludere che i presupposti di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS non sono adempiuti e che il principio della proporzionalità non è stato violato. 5. Occorre ora esaminare se la decisione impugnata violi l'art. 8 CEDU. 5.1. Giusta l'art. 8 CEDU ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza (n. 1). Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (n. 2). 5.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro Paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii; 119 Ib 91 consid. 4a; 118 Ib 153 consid. 2c). Difatti, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare, giustificata ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera - in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera -, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa, ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non sono ostacolate dall'autorità (ibidem). 5.3. In concreto, è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od appaia anche solo violato. In primo luogo, madre e figlie vivono definitivamente separate almeno dal 1994. Non vi sono inoltre interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego del permesso trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro Paese, esso deve essere considerato giustificato. Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tiene conto che, come è già stato spiegato dianzi, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera della prole della ricorrente risponda al soddisfacimento di obiettivi di natura essenzialmente economica. Va infine rilevato che nulla impedisce a \_\_\_\_\_ di continuare a mantenere le relazioni personali come le ha intrattenute con le figlie finora. 6. Rifiutando di rilasciare il permesso di dimora alle figlie della ricorrente, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa internazionale e federale. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. 7. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia

seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 8 Cost; 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 900.–, sono poste a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.